

**Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
della Regione LOMBARDIA e della Regione LIGURIA e commenti**

QUADRO SINOTTICO

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
OGGETTO E FINALITA', AMBITI DI APPLICAZIONE,		
Titolo I – Disposizioni generali	TITOLO I principi e funzioni del sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento	Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. 1 La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. 2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.	Art. 1 - Principi 1. La Regione Liguria, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), dello Statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresì l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative. 2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose.	Art. 1 – Oggetto e finalità 1. La Regione Veneto con la presente legge, ai sensi dell'articolo 117 comma 4 del Titolo V della Costituzione, esercita la propria <i>competenza legislativa esclusiva</i> in materia della istruzione e della formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 2. La Regione esercita altresì la <i>potestà legislativa concorrente</i> di cui al suddetto articolo 117 comma 3 in materia di istruzione, nel rispetto dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 3. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni legislative e amministrative realizza il principio di sussidiarietà verticale e

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
Art. 2 (Finalità e principi) 1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi. 2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro. 3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita. 4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di	3. La Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati. 4. La Regione, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all'interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali. Art. 2 – Sistema educativo regionale 2. Ai fini della presente legge, il "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" è costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone nella formulazione e nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali. 3. La Regione e gli Enti locali sostengono la	orizzontale, di cui all'articolo 118 del medesimo Titolo V della Costituzione, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli e associati e le autonomie funzionali degli Enti locali 4. Nell'ambito del sistema educativo di cui al comma 1, la Regione disciplina sia i percorsi del sottosistema dei licei sia quelli del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) per il rilascio dei titoli di studio, valevoli anche per l'inserimento nel mondo del lavoro e procede altresì al riordino degli interventi e delle attività di formazione professionale. 5. Il sistema educativo complessivo di istruzione e formazione, in coerenza con la L. 53/2003, ed alle sue successive integrazioni (DL n. 226/05 legge 40/07 art 13 e DPR 87/10). è costituito dalle attività e dai servizi del sottosistema dell'Istruzione e del sottosistema della Istruzione e Formazione professionale, realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati accreditati. 6. La Regione riconosce il capitale umano quale elemento primario per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona e lo sviluppo della conoscenza quale fattore decisivo della sua crescita lungo tutto l'arco della vita. 7. Il sistema educativo di istruzione e

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni. 5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative. 6. La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera. 7. La Regione promuove l'integrazione del sistema di istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.	valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani Art. 3 – Finalità La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l'obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità: a) sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singola persona possa trovare nel Sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione; b) facilitare l'accesso al Sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning); c) favorire l'interazione del Sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo;	formazione, di cui alla presente legge, si informa ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta dei percorsi educativi, della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di quelle formative e della parità dei soggetti pubblici e privati accreditati che erogano i servizi. 8. Il sistema educativo di istruzione e formazione concorre alle finalità di cui ai commi 4 e 5 garantendo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, favorendo l'inserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro e nella vita sociale a livello europeo, nazionale e locale, nonché promuovendo la crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita. 9. Il sistema educativo di istruzione e formazione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità secondo finalità e principi di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
	d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta; e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta; f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro; g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del Sistema educativo regionale.	
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI		
Art. 4 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale) 1. La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22	Articolo 26 - (Integrazione tra istruzione e formazione professionale) 1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione e le Province promuovono l'integrazione tra	Art. 2 – Integrazione dei sistemi 1. La Regione promuove l'integrazione del Sistema educativo di istruzione e formazione con l'università e con il mercato del lavoro, quale obiettivo primario delle politiche regionali per lo sviluppo del capitale umano. 2. La Regione, in particolare, promuove la

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
(Il mercato del lavoro in Lombardia). 2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.	l'istruzione e la formazione professionale. 2. L'integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi. 3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento. 4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti (...). A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell'ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA). 5. La Giunta regionale approva specifiche linee guida (...). 6. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il	connessione dell'offerta della istruzione e della formazione professionale con l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono la reciproca corresponsabilità dei soggetti pubblici e privati accreditati al fine di conseguire obiettivi condivisi. 3. La Regione favorisce altresì l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
	sistema informativo di cui all'articolo 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi. Articolo 21 - (Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa) 1. L'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 32, i percorsi di formazione superiore di cui all'articolo 33 e le diverse azioni di apprendistato. 2. L'integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a: a) sistematizzare e consolidare sul Piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro; b) comprendere le misure relative all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto; d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo.	
RUOLO DELLA REGIONE		
Art. 5 (Ruolo della Regione)	Articolo 5 - Funzioni della Regione	Art. 3 – Ruolo della Regione 1. La Regione governa il sistema educativo

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
1. Spettano alla Regione in particolare: a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi; b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi; c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale; d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità; e) individuazione delle attività di rilevanza regionale e a carattere innovativo e sperimentale; f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative. 2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema. 3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione. 4. Con provvedimento organizzativo della Giunta	a) La Regione svolge le seguenti funzioni: b) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale; c) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del Sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione; d) (ecc...); e) definizione (...) dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti; f) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'Università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi; g) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti (eccc); h) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi; i) (sull'edilizia scolastica); j) (sulla collaborazione con MIUR);	complessivo di istruzione e formazione... 2. La Regione esercita, tra l'altro, attività di: a) monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità locali; b) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione; c) promozione delle attività di orientamento; d) definizione dei criteri di determinazione degli organici e assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche pubbliche; e) assegnazione delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo di Istruzione e formazione; f) valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione di cui al successivo art. 22, g) assistenza e supporto alle scolastiche e delle istituzioni formative 3. Le strutture organizzative per l'esercizio delle attività di competenza regionale previste dalla presente legge sono individuate con il provvedimento organizzativo di cui alla legge regionale n. 16/1996.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.	k) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del Sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze; l) definizione, attraverso il Piano regionale di cui all'articolo 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 17; m) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo; n) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatiche e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore	
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI		
Art. 7 (Programmazione dei servizi) 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui	Vedi ruolo della Regione	Art. 4 – Programmazione dei servizi 1. Nell'esercizio delle funzioni programmatiche, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi pluriennali ed i criteri per la redazione del <i>Piano dei servizi</i> del Sistema educativo di istruzione e

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
all'articolo 11, comma 2. 2. I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute. 3. Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale. 4. La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006. 5. Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della		formazione, al fine di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione su tutto il territorio regionale. La proposta di Giunta tiene conto in particolare delle risultanze dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio di cui alla legge(PdL LAVORO) di istruzione, formazione e lavoro, nonché della pluralità dei percorsi e dei servizi di istruzione e formazione esistenti sul territorio regionale. 2. Le "Province", sentiti i Comuni interessati, in coerenza con l'atto di programmazione di cui al precedente comma 1 e sulla base dei dati delle anagrafe scolastiche e formative, effettuano la ricognizione, il monitoraggio e la valutazione delle esigenze formative sul territorio, nonché le proposte relative all'offerta dei percorsi di istruzione e formazione. 3. Con decreto del Direttore Generale della Direzione competente, è approvato il <i>Piano dei servizi</i> del sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base degli atti programmatici di cui al presente articolo, sentite le Università, le parti sociali e le rappresentanze regionali dei soggetti iscritti alla Sezione A dell'albo di cui all'art. 18. Il Piano individua tra l'altro la localizzazione dei servizi e dei percorsi essenziali, ferma restando l'autonoma iniziativa di soggetti pubblici e privati nell'attivare percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione nel rispetto della normativa vigente.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
domanda. 6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi. 7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale. 8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.		

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
DIRITTO-DOVERE		
Art. 14 (Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione) 1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. 2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi. 3. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione. 4. I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla	Articolo 17 - Tipologie di percorsi di formazione professionale 1. La Regione, attraverso il Piano triennale regionale di cui all'articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie: a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie: 1) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione; 2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; b) formazione superiore, secondo diversi livelli: 1) percorsi di specializzazione post qualifica o	Art. 5 – Diritto - dovere all'istruzione e alla formazione 1. Il diritto all'istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione e secondo le modalità previste dal D.lgs 76/05. 2. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.lgs 76/05, i genitori o chi ne fa le veci possono provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità. 3. La Regione tutela l'integrazione nel Sistema educativo di Istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, attraverso adeguati interventi, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 4. La Regione promuove la realizzazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica e formativa, nonché alla mancata osservanza del diritto-dovere di istruzione e formazione. 5. Nell'ambito del sottosistema della Istruzione e della Formazione professio- nale, la Regione programma percorsi flessibili, in raccordo con le scuole secondarie di I grado,

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità. 5. La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni. 6. È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.	post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa; 2. percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'Università e il mondo delle imprese; 3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro; c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro; d) formazione per tutto l'arco della vita: 1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, 2) specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore; 3) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;	per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del I ciclo di istruzione senza conseguire il Titolo di studio conclusivo. 6. E' istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi comunali e provinciali degli studenti. Tale sistema è alimentato dai dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. L'istituzione e la gestione delle anagrafi provinciali è effettuata dalle Province, in osservanza delle indicazioni definite dalla Regione in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine del loro coordinamento e dell'integrazione con l'anagrafe nazionale. Art. 6 – Interventi per la libertà di scelta educativa delle famiglie 1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la libera scelta dei percorsi educativi, dispone finanziamenti agli allievi frequentanti le istituzioni formative e attribuisce buoni alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti. 2. I buoni di cui al comma 1 sono rapportati al

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
	e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà: 1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.	reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. 3. Le modalità di attuazione degli interventi e le forme di verifica della efficacia degli stessi sono definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi di cui al DPEFP.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA		
CAPO II <i>Offerta formativa</i> Art. 11 (Natura e articolazione dell'offerta) 1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato: a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di II livello europeo, nonché di un quarto anno cui consegue una certificazione di competenza di III livello europeo; b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale; c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.	CAPO III FORMAZIONE PROFESSIONALE SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 15 - (Definizione) 1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un'offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro. 2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all'orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive. 3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale. Articolo 17 (Tipologie di percorsi di formazione professionale) 1. La Regione, attraverso il Piano triennale	Art. 7 – Articolazione del Sistema educativo di istruzione e formazione 1 Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola: a) nella scuola dell'infanzia b) nel primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; c) nel secondo ciclo che comprende i percorsi del sottosistema dell'istruzione secondaria superiore (licei istituti tecnici ed istituti professionali) e quelli del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) che permettono l'assolvimento... d) nell'Istruzione e Formazione Professionale Superiore; e) in percorsi di formazione continua e permanente. in percorsi brevi per categorie colpite da disagio, percorsi di specializzazione, di abilitazione professionale e percorsi per la formazione continua, ricorrente e permanente. 2 La frequenza positiva di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo del sistema educativo di istruzione e formazione costituisce credito formativo ed è riconosciuta con specifiche certificazioni di competenze, rilasciate nel rispetto degli accordi di livello nazionale, per rendere le competenze acquisite e certificate spendibili anche nell'ambito

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a: a) specializzazione professionale; b) formazione continua; c) formazione permanente; d) formazione abilitante. 3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.	regionale di cui all'articolo 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie: a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie: 1) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione; 2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro; b) formazione superiore, secondo diversi livelli: 1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa; 2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'Università e il mondo delle imprese; 3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;	dell'Unione europea. Agli studenti del secondo ciclo è assicurato il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai percorsi del sottosistema dell'istruzione secondaria superiore e viceversa, anche mediante apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta Art. 8 – Competenze regionali per gli ordinamenti di istruzione 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge 53/2003, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, relativamente alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sottosistema di istruzione, individua gli aspetti di interesse territoriale, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
	c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro; d) formazione per tutto l'arco della vita: 1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore; 2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali; e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà: 1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, handicappate); 2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
SOTTOSISTEMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)		
		Art. 9 – Finalità e articolazione del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) 1. Il sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale comprende percorsi finalizzati a: a)assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi del D.Lgs 15 aprile 2005, n. 76; b)permettere l’acquisizione di Titoli di studio, spendibili sull’intero territorio nazionale se riferiti a standard minimi ai sensi dell’art. 2, c.1, lett. h) della L. 53/2003, nonché nell’ambito dell’Unione Europea; c) favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, nonché la prosecuzione nei percorsi del sottosistema dell’Istruzione o nell’Istruzione e Formazione Professionale Superiore; d)promuovere la formazione e l’educazione lungo tutto l’arco della vita. 2. Il sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale si articola in percorsi: a) che rilasciano titoli di qualifica professionale corrispondente al 3° livello EQF e che costituisce titolo per l’accesso al quarto anno di diploma; b) che rilasciano titoli di diploma professionale che corrisponde al 4° livello EQF;

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
Art. 22 (Le indicazioni regionali per l'offerta formativa) 1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale. 2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:	CAPO II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO NON REGIONALE Articolo 62 - (Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale) 1. Sulla base della programmazione regionale, ciascuna Provincia elabora il Piano operativo di istruzione e formazione professionale, annuale o	c) che rilasciano titoli di diploma professionale di tecnico superiore, che corrisponde al 5° livello EQF d) di formazione continua, ricorrente e permanente 3. Ai percorsi che rilasciano titoli di studio di Istruzione e Formazione professionale si accede dopo aver superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, fatti salvi i moduli formativi flessibili di cui all'articolo 5, comma 5. 4. Il sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale è caratterizzato dalla flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative e prevede una pluralità di percorsi sia gradualì, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati, anche di diversa durata e articolazione, al termine dei quali si rilasciano certificazioni e/o riconoscimento di crediti. Art. 10 – Le Indicazioni Regionali per i piani di studio personalizzati 1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, emana le <i>Indicazioni Regionali per i piani di studio personalizzati</i>, finalizzati al conseguimento dei Titoli e qualifiche del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale con le quali sono specificati, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale ai sensi

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato; b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro; c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi; d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato. 3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale: a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione, nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003; b) i profili formativi dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 276/2003; c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.	pluriennale, contribuendo anche con risorse proprie alla sua attuazione. 2. Il Piano di cui al comma 1 contiene: a) gli obiettivi e le priorità di intervento a livello provinciale in materia di istruzione e formazione professionale e orientamento; b) le risorse finanziarie necessarie; c) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi; d) le azioni di orientamento scolastico e professionale programmate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative; e) il coordinamento delle politiche per prevenire la dispersione scolastica e per assolvere l'obbligo formativo; f) le azioni per sostenere il passaggio tra i percorsi formativi; g) le indicazioni tecniche e organizzative per l'attuazione del Piano, nel rispetto delle direttive regionali. 3. Le Province adottano il Piano, annuale o pluriennale, e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale (ecc). 4. La Giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, approva i Piani provinciali e attribuisce le risorse. Ecc...	dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e h), e articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 53/2003: a) i profili formativi, quali elementi caratterizzanti i percorsi di Istruzione e formazione professionale; b) la durata e l'articolazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale; c) i criteri di certificazione dei titoli e dei crediti, anche ai fini dei passaggi all'interno del sistema di Istruzione Formazione professionale e tra questo e il sistema dei Licei; d) gli Obiettivi generali del processo formativo degli allievi, comuni all'intero sistema di Istruzione e Formazione professionale; e) gli Obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree e figure professionali, in rapporto al <i>Profilo educativo, culturale e professionale</i> definitivo a livello nazionale; f) gli standard relativi all'erogazione e alla qualità dei percorsi, nonché ai requisiti del personale impegnato 2. I Piani Personalizzati di studio sono definiti tenendo conto anche delle esigenze e delle richieste delle famiglie e degli allievi.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 23 (Il repertorio regionale) 1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale. 2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.		

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA		
Art. 15 (Istruzione e formazione tecnica superiore) 1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di una certificazione di competenza di III livello europeo. 2. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese. 3. La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati. Art. 16 (Poli formativi) 1. Allo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa per rispondere alla domanda di alte competenze professionali espressa dal sistema delle imprese e di favorire lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione promuove, tra le istituzioni formative, le istituzioni scolastiche, le università, i centri di ricerca, le imprese e altri soggetti pubblici e privati, intese volte alla costituzione di poli	Articolo 33 -(Formazione superiore) 1. La Regione promuove un'offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio-economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ampliando e riqualificando l'offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi: a) percorsi di formazione integrata superiore; b) percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma; c) percorsi di alta formazione. 2. La Regione definisce, attraverso protocolli d'intesa con l'Università e il partenariato socio-istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità segue articolo molto dettagliato su: Articolo 34 (Centri regionali di alta formazione ed Istituti Tecnici Superiori) Articolo 35 (Istruzione e formazione tecnica superiore) La Regione programma, (...) i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
formativi. 2. I poli formativi, quale modalità organizzativa sul territorio, offrono percorsi e servizi sull'intera filiera professionalizzante, fino all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione continua e permanente, secondo modelli adeguati ai contesti territoriali e attraverso un attivo coinvolgimento dei diversi attori, educativi e socioeconomici. Art. 17 (Formazione continua e permanente) 1. La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute. 2. La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi. 3. La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze	(IFTS), secondo gli standard previsti all'articolo 9 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, secondo le modalità di accesso di cui all'articolo 10 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008. 2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità: a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale; b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all'interno dei poli tecnicoprofessionali; c) previsione di inserimenti lavorativi. 3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro. 4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi. Articolo 36 (Percorsi di specializzazione	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 22/2006. Art. 18 (Formazione abilitante) 1. Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni. 2. Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.	post qualifica e post diploma) La Regione, al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal Laboratorio delle professioni di domani di cui all'articolo 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro.	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE		
TITOLO II <i>Sistema di istruzione e formazione professionale</i> CAPO I <i>Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro</i> Art. 10 (Sistema di certificazione) 1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale f riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelliessenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge,si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee. 2. Il sistema di certificazione è finalizzato a: a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi; b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale; c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali. 3. La certificazione avviene attraverso il rilascio	TITOLO IV ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, SISTEMA INFORMATIVO CAPO II - RICONOSCIMENTO, CERTIFICAZIONI E TITOLI Articolo 79 (Riconoscimenti e certificazioni) 1. Chiunque svolga un'attività formativa ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. 2. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del Sistema educativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi Articolo 81 - (Standard formativi e certificazioni) 1. La Regione, attraverso il Sistema educativo regionale stabilisce gli standard di conoscenze, abilità e competenze da conseguire al termine delle attività formative,	Capo II – La certificazione nel sottosistema della Istruzione e della formazione professionale Art. 11 – La certificazione sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale 3. La certificazione nel sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale è finalizzata: a) a favorire l’inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale; b) a garantire la trasparenza dei crediti e dei percorsi formativi, anche al fine della prosecuzione nel sottosistema dell’Istruzione o nell’Istruzione e Formazione Professionale Superiore; c) ad assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite in un contesto formale, informale o non formale; d) a facilitare il reingresso nei percorsi del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale ed il passaggio reciproco da e per il sistema dei Licei. 2 La certificazione avviene attraverso il rilascio di: a) titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante di cui ai successivi articoli

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
di: a) qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello europeo; b) attestato di competenza di III livello europeo; c) attestato di competenza di IV livello europeo; d) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante. 4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento. 5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea. 6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi 7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle	anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, garantendo il raccordo con il sistema nazionale degli standard minimi di competenze. 2. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti: a. le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale; b. le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche definite all'interno dei percorsi della formazione professionale e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale; c. i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi; d. le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore. Articolo 82 (Libretto formativo) 1. Il libretto formativo registra il curriculum dell'allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell'alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute. 2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le	b) gli Attestati di competenza; c) gli Attestati di idoneità e abilitazione d) il Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 276/03, utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro 3 Il portfolio delle competenze personali, finalizzato a documentare la crescita culturale e formativa della persona, raccoglie i documenti di valutazione e di certificazione delle competenze maturate, nel rispetto delle norme di cui al d. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 4 La valutazione finale di ogni periodo / anno formativo, ai fini del passaggio al periodo / anno successo, è assicurata dall'équipe dei docenti e dei formatori. Art. 12 - I titoli e le qualifiche a carattere professionalizzanti del sottosistema della Istruzione e della formazione professionale 1. Il sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale rilascia titoli e qualifiche a carattere professionalizzante che consentono ... (Cfr. quanto indicato sopra: art. 11, comma b) 2. I suddetti titoli hanno altresì valore di attestato di idoneità o di abilitazione di cui all'art. 11, c. 2, lettera c), qualora

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato. 8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006. 9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge. 10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.	competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato. 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche del libretto formativo, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono	l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale. 3. La Regione, per facilitare la spendibilità dei Titoli acquisiti e degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle persone, adotta principi e strumenti finalizzati a documentare le competenze acquisite al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità dei Titoli e degli attestati. 4. I Titoli di studio del Sistema di Istruzione e formazione professionale sono classificati in rapporto alle aree professionali di riferimento nel Repertorio dei titoli di Istruzione e Formazione Professionale, approvato come allegato A) alla presente Legge. Modifiche ed integrazioni al Repertorio sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale. 5. I Titoli di studio del Sistema di Istruzione e formazione professionale sono: a) la qualifica professionale b) il diploma professionale c) il diploma professionale di tecnico superiore 6. L'apprendistato di cui agli articoli 48 e 50 dei D. Lgs. 276/2003 concorre al conseguimento dei Titoli di studio di cui al comma 3. 7. I titoli di studio e le qualifiche a carattere

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		professionalizzante ... conseguiti al termine dei percorsi almeno quadriennali consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini dell'accesso all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di un apposito percorso integrativo annuale, realizzato d'intesa con le Università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 8. La Regione, anche per garantire un'adeguata offerta sul territorio regionale dei corsi annuali di cui al comma precedente, stipula apposite intese-quadro con le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musica e coreutica. Nell'ambito delle intese di cui al comma precedente può essere riconosciuta la frequenza di specifici frazioni di percorso formativo del Sistema di Istruzione e Formazione professionale Art. 13 – Qualifica professionale e Diploma professionale 1. Il titolo di qualifica professionale si può acquisire al termine di un percorso almeno triennale e certifica: a. il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base; b. la capacità di utilizzare competenze di processo, in relazione alle tecniche ed alle metodologie presenti nell'area professionale di riferimento.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		2. L'acquisizione del titolo di qualifica professionale entro il compimento del diciottesimo anno di età sancisce l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione. 3. Il titolo di diploma professionale si può acquisire al termine di un percorso almeno quadriennale e certifica: a. l'approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche relative alle competenze tecnico-professionali dell'area di riferimento; b. la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento. Art. 14 – Diploma professionale di Tecnico Superiore. 1. Il Diploma Professionale di Tecnico Superiore si può acquisire al termine di un percorso annuale o biennale, ovvero anche triennale per particolari figure e profili professionali, successivo all'acquisizione del Diploma di Istruzione e Formazione Professionale. 2. Il Diploma Professionale di Tecnico Superiore certifica: a) l'acquisizione delle dimensioni culturale e scientifica nel campo professionale in cui la persona è abilitata ad operare;

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		b) la capacità di assumere responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, coordinamento e valutazione del lavoro. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato per l'accesso all'università, la Regione promuove Intese con la Conferenza Regionale dei Rettori per la valutazione del Diploma Professionale di Tecnico Superiore In termini di crediti formativi riconoscibili nei percorsi universitari, e, viceversa, del crediti formativi acquisiti nei percorsi universitari riconoscibili per il passaggio ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Superiore.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
VALUTAZIONE, MONITORAGGI, ESAMI FINALI		
Art. 27 (Valutazione del sistema) 1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale. 2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare: a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie; b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali. 3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.	CAPO IV VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Articolo 86 (Sistema di valutazione e monitoraggio) Le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale esercitate da Regione e Province ai sensi della presente legge sono oggetto di valutazione, controllo e monitoraggio, sulla base di criteri e modalità definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 56. 2. Il monitoraggio degli interventi avviene mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza. 3. La Regione, anche raccordando le proprie metodologie di valutazione con quelle dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 91, comma 3, al fine di supportare la qualità dell'offerta educativa complessiva, istituisce un sistema regionale di valutazione delle ISA e degli organismi formativi.	Art. 15- Esami conclusivi dei percorsi della Istruzione e della Formazione professionale 1. Per conseguire i Titoli di studio del Sistema di Istruzione e Formazione indicati nel precedente articolo 12 è necessario superare l'esame conclusivo dei diversi percorsi. 2. Tali esami considerano e valutano le competenze acquisite dagli allievi alla luce degli Obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle <i>Indicazioni Regionali</i> di cui all'articolo all'articolo 10 della presente legge. 3. Gli esami si svolgono, secondo quanto contenuto nelle medesime <i>Indicazioni Regionali</i>, mediante prove organizzate da una Commissione esaminatrice composta dai docenti e dai formatori dell'ultimo anno del percorso di Istruzione e Formazione Professionale e da un membro esterno, designato dalla Regione, il quale svolge le funzioni di Presidente della Commissione. 4. Per poter sostenere gli esami conclusivi gli allievi devono avere seguito i percorsi previsti dagli articoli precedenti per ciascun titolo e qualifica a carattere professionalizzanti Gli esami di cui al comma precedente, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo S, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		Art. 15 bis - Soggetti abilitati al rilascio di Attestati 1. Gli attestati di cui all'art.11, c.2, lettera b) certificano le competenze acquisite nei diversi ambiti formali, informali e non formali; in particolare: a. nei percorsi di formazione continua, ricorrente e permanente b. nei percorsi del sottosistema della Istruzione e della formazione professionale che rilasciano titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, con riferimento alla frequenza di frazione dei medesimi percorsi. 2. Per i percorsi di cui al comma precedente, gli attestati sono rilasciati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge. 3. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi (PdL 131 lavoro). Gli attestati di idoneità o di abilitazione di cui all'art 11. c. 2. lettera c), sono rilasciati, per l'accesso o l'esercizio di specifica attività professionale, al termine di percorsi di formazione regolamentata, secondo le norme legislative o amministrative di riferimento (N.B. sulla valutazione si continua dell'art.22)

	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
SOGGETTI ATTUATORI, AUTONOMIE, ACCREDITAMENTO		
Art. 3 (Valorizzazione dell'autonomia scolastica) 1. La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. 2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali. Art. 4 (Collaborazione istituzionale e concertazione sociale) La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia). La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e	Articolo 11 (Sostegno all'autonomia delle ISA) 1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, persegue l'obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del Sistema educativo regionale e dell'innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con Province, Comuni e ISA. 2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività: a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa; b) determinazione del calendario scolastico; c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie; d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico; e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente. 3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla	CAPO III – I SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 16 - Autonomia dei soggetti 1. Ai soggetti del sistema di Istruzione e Formazione Professionale accreditati ai sensi del successivo art. 19 è riconosciuta autonomia progettuale, didattica, organizzativa, finanziaria e gestionale. 2. Ai soggetti privati accreditati è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tali soggetti, svolgendo un servizio di interesse generale, accolgono tutti coloro che, accettandone il progetto educativo, richiedano l'iscrizione ai percorsi formativi offerti. Art. 17 - Istituzioni formative pubbliche trasferite 1. I soggetti pubblici che erogano prevalentemente servizi di Istruzione e Formazione professionale sono Istituzioni formative autonome, dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di Indirizzo e

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
valutazione delle politiche formative regionali. CAPO III <i>Rete degli operatori</i> Art. 24 (Istituzioni formative) 1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative: a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali; b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione; c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25. 2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). 3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione. 4. Alle istituzioni formative è assicurata piena	realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente: a) l'integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati; b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale; c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo; d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale. Articolo 18 - (Organismi formativi) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all'articolo 17, che concorrono alla realizzazione dei Piani dell'offerta formativa. 2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale. 3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione. Articolo 75 - (Accreditamento regionale) 1. L'accreditamento regionale costituisce il	funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti. Tali Istituzioni hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione. 2. Tali soggetti sono titolari del rapporto di lavoro con il personale e provvedono direttamente al suo reclutamento con le modalità di cui al D.Lgs n.165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche". 3. Con successivi accordi negoziali viene definito il CCNL applicabile al personale delle istituzioni formative pubbliche trasferite. 4. Gli organi delle Istituzioni formative pubbliche sono: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Direttore Generale; c) il Collegio dei Revisori del Conti. 5. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, tra i quali viene eletto il Presidente. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve prevedere almeno un membro nominato dalla Provincia e uno dal Comune territorialmente competenti. 6. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, In particolare; a) l'adozione degli atti di Indirizzo e controllo in materia di organizzazione, gestione e amministrazione dell'Istituzione formativa; b)

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico. 5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti. 6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato. Art. 25 (Albo dei soggetti accreditati) 1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B. 2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale. 3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale	riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche. 2. La Giunta regionale definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, anche tenuto conto delle intese assunte a livello nazionale. 3. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo di istruzione e formazione, la Giunta regionale approva norme specifiche di accreditamento, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni stabiliti dallo Stato. 4. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche. 5. Non sono soggette ad accreditamento le imprese per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse o che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.	il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale; c) il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; d) gli atti di straordinaria amministrazione. 7. Il Direttore Generale dell'Istituzione formativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone qualificate e di provata professionalità ed è il rappresentante legale dell'Istituzione formativa. L'incarico di Direttore Generale è a tempo pieno. 8. Sono di competenza del Direttore, in particolare: a) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; b) la direzione del personale; c) Il coordinamento tecnico e gestionale. 9. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri Iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del D.lgs n. 88/92 ed è nominato dalla Regione Lombardia. Il Collegio dei Revisore del Conti vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2. 4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 11, comma 2. 5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 26. Art. 26 (Modalità e criteri per l'accreditamento) 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a: a) sistema certificato per la gestione della qualità; b) indici specifici di efficienza ed efficacia; c) adeguata dotazione logistica e gestionale; d) affidabilità economico-finanziaria; e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti; f) disponibilità di competenze professionali; g) capacità di correlazione con il territorio; h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.		Art. 18 - Albo dei soggetti accreditati del sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) 1.E' istituito Albo dei soggetti pubblici e privati accreditati per l'erogazione del ser-vizio di Istruzione e Formazione Profes-sionale, suddiviso nelle Sezioni A e B. 2.L'iscrizione all'Albo costituisce accreditamento dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale. 3.L'iscrizione all'Albo costituisce, altresì, condizione necessaria per accedere ai Finanziamenti pubblici ad eccezione delle aziende che realizzano corsi formativi per il proprio personale. 4.L'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo è condizione per offrire i percorsi formativi di Istruzione e Formazione Professionale che garantiscono il diritto dovere e rilasciano i <u>Titoli di studio</u> di cui all'articolo 12. Cfr. nota precedente 5.I soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale che non garantiscono il diritto-dovere di istruzione e formazione e a cui non consegue il rilascio dei titoli di studio di cui all'articolo 12, possono iscriversi alla sezione "B" dell'albo. 6.I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo devono presentare apposita domanda alla Regione. Albo per le sezioni A e B ...

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa; c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie; d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività; e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti; f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti; g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente; h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci. 3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.		7.La Regione accerta il possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo e ne verifica la permanenza nel tempo. 8.Un medesimo soggetto può essere iscritto ad entrambe le sezioni dell'Albo. Art. 19 - Modalità e criteri per l'Accreditamento 1. Per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo i richiedenti devono assicurare: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; b) un'offerta formativa di percorsi completi conformi alle Indicazioni regionali di cui all'art. 10; c) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività; d) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti; e) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso dei requisiti previsti dalle Indicazioni Regionali di cui all'articolo 10; f) l'applicazione o del CCNL per il personale dei soggetti dipendenti dalle Istituzioni formative pubbliche (art. 17) o del CCNL per la formazione professionale g) il coordinamento delle attività formative da parte di personale in possesso di Laurea ed esperienza richiesta dai rispettivi CCNL; h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali;

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		i) adeguate forme di pubblicità del bilanci. 2. Con successivi atti la Giunta regionale può stabilire puntuali modalità di applicazione degli standard minimi di cui al precedente comma. 3. Per l'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo, la Giunta regionale, con proprio atto, oltre ad indicare le modalità di gestione e l'eventuale articolazione della stessa in sottosezioni, definisce altresì i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione sulla base dei seguenti requisiti relativi al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione: a. sistema certificato per la gestione della qualità; b. indici specifici di efficienza ed efficacia; c. adeguata dotazione logistica e gestionale; d. affidabilità economico - finanziaria; e. disponibilità di competenze professionali; f. "capacità" di correlazione con il territorio. applicazione di un CCNL di riferimento

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
ALTERNANZA, APPRENDISTATO		
Art. 20 (Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale) 1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche. 2. L'offerta formativa comprende percorsi sia gradual, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie. 3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato. 4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti. 5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento	SEZIONE IV - APPRENDISTATO Articolo 38 - (Formazione in apprendistato) 1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese. Articolo 39 (Profili formativi per l'apprendistato) 1. I profili formativi rappresentano gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell'ambito della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto alla formazione. 2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze. 3. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione, i profili formativi e le modalità della formazione nell'ambito del contratto di	CAPO IV – ISTITUTI COMUNI DEL SISTEMA EDUCATIVO COMPLESSIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Art. 20 – Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola – lavoro 1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previsti dal titolo VI, capo I, del D.Lgs 276/2003. 2. I percorsi formativi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 48 e 50 del D.Lgs 276/2003 concorrono al conseguimento delle certificazioni di cui all'art. 11 della presente legge, utili anche per la prosecuzione degli studi. 3. La Giunta regionale con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente, regola i profili formativi ed i requisiti della formazione interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti dei tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati, nelle forme e secondo i criteri previsti dagli articoli 48,49 e 50 del D.Lgs 276/2003. 4. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono svolgere,

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
Art. 21 (Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola-lavoro) 1. La Regione valorizza la qualità della formazione degli apprendisti quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità in coerenza con l'articolo 18 della l.r. 22/2006. 2. Ai percorsi in apprendistato di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003 conseguono rispettivamente qualifiche e attestati di competenza di diverso livello europeo. 3. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22 sono definiti i requisiti dei percorsi di apprendistato, in raccordo con le parti sociali e gli operatori interessati. 4. Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006	apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Articolo 40 (Apprendistato professionalizzante) 1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso un percorso di formazione formale e di formazione non formale. 2. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati dal datore di lavoro e da specifiche intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con riferimento ad aree territoriali, settori produttivi, singole realtà aziendali, definisce i profili formativi in coerenza con il Repertorio delle professioni di cui all'articolo 84. 3. I profili formativi sono definiti sulla base di un'articolazione per competenze ed attività, in riferimento ad obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato. Articolo 41 (Apprendistato in alta formazione) 1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.	al sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, l'intera formazione sino ai 18 anni attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui alla Legge regionale "Il mercato del lavoro in Regione Lombardia". 5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Regione definisce il quadro delle condizioni e delle modalità necessarie a garantire il riconoscimento dei titoli e dei crediti acquisiti in alternanza scuola-lavoro per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, promuovendo la sensibilizzazione delle Imprese perché accolgano le persone in percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipulino convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
	2. La Giunta regionale promuove intese con le Università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
RISORSE PER SOGGETTI ATTUATORI		
		CAPO IV – ISTITUTI COMUNI DEL SISTEMA EDUCATIVO COMPLESSIVO DI ISTRUZIONE E Art. 21 – Risorse per i soggetti attuatori delle attività e dei servizi 1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili ai soggetti pubblici e privati accreditati (Albo – sezione A) che erogano attività e servizi nel sottosistema dei Licei e nel sottosistema della Istruzione e della Formazione professionale per realizzare i percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di Istruzione e formazione, sulla base del criterio principale della quota

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		capitaria, con riferimento al numero effettivo dei fruitori delle attività e dei servizi, adottando coefficienti e criteri correttivi, anche in relazione alla collocazione territoriale, alle caratteristiche dell'utenza ed alla tipologia e qualità dell'offerta formativa. 2. Il criterio della quota capitaria è utilizzato, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato, anche per l'attribuzione delle risorse finanziarie ai soggetti del sistema di Istruzione, nonché per la definizione degli organici e l'attribuzione del personale alle istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 59/1997, con i coefficienti e criteri correttivi di cui al comma precedente. 3. Il medesimo criterio può essere utilizzato anche per l'attribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai soggetti accreditati (Albo sezione B) per la realizzazione degli altri percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che non rientrano nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. 4. La Regione riserva altresì una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni scolastiche e formative anche sulla base del rapporto di valutazione di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettera b).

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
Vedi capitolo sopra	Vedi capitolo sopra	Art. 22 – Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 1. La Regione assicura la valutazione del sistema educativo, mediante un apposito istituto regionale dotato di autonomia. 2. L'Istituto regionale di cui al Gomma 1 opera in stretto raccordo con l'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro e si avvale delle basi informative della Borsa Lavoro Lombardia di cui alla LR (mercato del lavoro) e della sua connessione con Borsa Lavoro Nazionale, nonché dei dati dell'anagrafe di cui all'art. 5, comma 6 3. All'istituto regionale, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione ed in collaborazione con l'INVALSI e con altri enti nazionali e Internazionali di valutazione, competono: a) la valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie; b) la definizione dei modelli di riferimento e la gestione del processo di elaborazione, da parte degli istituti di istruzione e formazione, del rapporto di autovalutazione;

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		c)la valutazione dei risultati ottenuti nelle Istituzioni scolastiche e formative, sia in relazione alle conoscenze, abilità ed alle competenze acquisite, sia in relazione all'inserimento in ambiti occupazionali, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione ed alle loro famiglie e per fornire alle Province e alla Regione indicazioni utili per la programmazione e l'incentivazione del Sistema educativo; d)l'aggiornamento dei modelli e degli standard di valutazione del sistema e dei soggetti erogatori di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; e)la definizione, per le parti di propria competenza, delle prove d'esame conclusive dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; f)lo sviluppo della ricerca valutativa, in collegamento con esperienze regionali, nazionali ed internazionali; g)l'analisi dei dati che alimentano l'anagrafe regionale degli studenti di cui all'articolo 5, in modo da garantirne la tempestiva fruibilità, proponendo il contenuto e le modalità di raccolta e di raccordo interprovinciale dei dati medesimi.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		Art. 22 bis – Agenzia Regionale per l'Istruzione, la formazione e il lavoro 1. L'Agenzia di cui alla L.R. (mercato del lavoro) svolge attività tecnica e di monitoraggio a supporto della Giunta Regionale e delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, nonché le attività di gestione e di ricerca di cui alla presente Legge. 2. L'Agenzia svolge inoltre attività di supporto alle Istituzioni formative pubbliche per la gestione, le modalità di reclutamento e la formazione del personale. 3. Ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 226/05 art. 28 comma 4 è definito il trasferimento delle strutture, delle risorse e del personale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dei suoi Centri per i Servizi Amministrativi e dell'Istituto Regionale di Ricerca Educativa all'Agenzia Regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI		
Le disposizioni finali della Legge della Regione	Anche per la Regione Liguria, Le disposizioni	

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
Lombardia sono estremamente dettagliate	finali sono estremamente dettagliate	Art. 23 – Disposizioni transitorie 1. Le prime classi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'art. 13 ed all'articolo 12, c. 4, sono avviate a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-08, previa definizione con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di quanto previsto dal D. Lgs. 226/05 art. 27 comma 2 lettere a), b) e c). 2. In fase di prima applicazione della presente Legge è istituito un Albo transitorio dei soggetti accreditati, suddiviso nelle Sezioni A e B, i cui effetti sono equiparati a quelli di cui all'articolo 18. 3. Alla Sezione A dell'Albo transitorio sono Iscritti di diritto i seguenti soggetti che attuano o intendono attuare percorsi di Istruzione e Formazione professionale: a. le Istituzioni Scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 59/1997; b. i soggetti che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 62/2000; c. Sono questi i CFP degli Enti di FP attualmente accreditati e operanti nella Regione Lombardia? 4. Alla sezione B dell'Albo transitorio sono iscritti di diritto gli Enti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 114, lettera e), della LR 1/2000, secondo i criteri per l'accreditamento stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2004 n. 7/19867, per la tipologia di servizi formativi 1 e 2 – SF1 e SF2.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		5. Fino alla piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 21, la Regione attribuisce le risorse pubbliche per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con Delibera della Giunta Regionale. 6. Fino alla piena applicazione di quanto previsto all'articolo 21, la Regione: a. eroga i contributi alle scuole non statali, ivi comprese quelle comunali in misura almeno pari alle risorse assegnate dallo Stato e nel rispetto della legislazione nazionale, anche attraverso gli enti locali competenti; b. assegna alle Istituzioni scolastiche ed educative autonome di cui al comma 3 le risorse finanziarie e le risorse di personale secondo i criteri indicati all'articolo 21 della presente legge; c. riconosce la funzione sociale delle scuole dell'Infanzia gestite da soggetti privati che non abbiano fini di lucro, promuovendone lo sviluppo e sostenendone l'attività mediante un proprio intervento finanziario secondo le modalità previste dalla Lr. 8/1999. 7. Sono enti autonomi, ai sensi dell'articolo 17 della presente Legge, i Centri di Formazione professionale dipendenti dalla Regione o dagli Enti Locali e le istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della I. 59/1997 che erogano prevalentemente percorsi di istruzione e formazione professionale trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 28 comma 4, del D. Lgs. n- 226/05.

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		8. I Centri di Formazione di cui al comma 7 già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la propria forma giuridica, fatta comunque salva l'osservanza dei principi di cui al primo comma dell'art. 17 della presente legge. 9. I percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 144/1999 rientrano gradualmente nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale. Per accedere ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore è necessario avere adempiuto al diritto dovere di Istruzione e formazione di cui al D.Lgs 15 aprile 2005, n.76. Al termine dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore in essere all'atto della promulgazione della presente legge si consegue, a seconda del titolo già precedentemente acquisito e previa valutazione delle competenze relative all'area professionale di riferimento, il Diploma Professionale di Tecnico Superiore di cui, all'articolo 14 della presente legge. 10. Tutti I percorsi formativi attuati dalla pluralità dei soggetti erogatori di servizi formativi operanti nel territorio regionale e accreditati dalla Regione antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, danno luogo ad attestazioni utilizzabili come crediti formativi. Rientrano in tale fattispecie anche gli attestati di frequenza, di abilità professionale, di specializzazione; tali certificazioni possono continuare ad essere rilasciati dai soggetti di cui all'articolo 18, in rapporto ad ogni tipo di percorso del

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		sottosistema della Istruzione e della Formazione Professionale e relativo Titolo di studio

Regione Lombardia Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia	Regione Liguria Legg N.18 del 2009 - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.	Proposta FORMA VENETO
		Art. 23 bis – Trasferimento delle risorse 1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente Legge si realizza secondo le previsioni di cui all'art. 28, c. 4, del D. Lgs. n. 226/05. Art. 23 ter 1. La Regione provvede, in via prioritaria e attraverso apposito regolamento, a verificare il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'art. 18 relativamente all'Albo dei soggetti della sezione A e B già accreditati alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla verifica di cui al comma 1 vige l'accREDITamento ottenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Art. 24 – Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a. legge regionale 5 gennaio 1995 n. 1 (Norme transitorie In materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province); b. legge regionale 7 giugno 1980 n. 9S (Disciplina della formazione professionale in Lombardia), ad eccezione degli articoli 19, 21, 27, 48bis e 63, comma 1, lettere b) e c), per i quali l'abrogazione decorre all'avvio delle prime classi dei percorsi d'Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 23, comma 1, della presente legge;

Seguono schemi:

5. Il processo di entrata in vigore del nuovo sistema educativo
6. Processo di cambiamento – Soggetti formativi e Offerta
7. Processo di cambiamento – Il personale
8. Processo di trasferimento beni e risorse da Stato a Regione
9. Processo di cambiamento – Risorse economiche e trasferimento